

17.4.2024

A9-0142/ 001-101

EMENDAMENTI 001-101

presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

Herbert Dorfmann

A9-0142/2024

produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione

Proposta di regolamento (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.

Emendamento

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono, *tra l'altro*, una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata **qualità e** diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

Emendamento

(17 bis) Per preservare la qualità delle sementi, è opportuno che gli imballaggi siano progettati in modo da diventare inutilizzabili dopo l'apertura e garantire così che gli utenti siano a conoscenza di eventuali manomissioni delle sementi e siano incoraggiati a utilizzare in maniera appropriata l'intero contenuto, evitando pertanto che le sementi siano conservate in modo inappropriato o siano utilizzate quando è probabile che si siano

deteriorate.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e aggiornare un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e metterlo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti di tutti gli altri Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si **dovrebbero** conservare **tutti gli** alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli **Stati membri** dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia

(22) I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si **dovrebbe** conservare **un numero massimo di** alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli **operatori professionali** dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle

di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione. ***Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione.*** Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

Emendamento

(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a ***rilasciare e*** stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione, ***a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti definiti dall'autorità competente e dopo aver stabilito mediante un audit dell'autorità competente che tali operatori sono in possesso delle competenze, delle infrastrutture e delle risorse necessarie.*** Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. ***Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione.*** È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a

Emendamento

(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a

disposizione dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per *la loro* regione.

disposizione *dell'autorità competente e* dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua *identità e alla sua* idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per *una* regione *specificata*.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati *ad adeguare* il contenuto di tale piano *alle* specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

Emendamento

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione *tempestiva*, proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a *definire* il contenuto di tale piano *sulla base delle* specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori *e ad adattare tale contenuto alla luce delle nuove conoscenze scientifiche*. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹. *Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe sostenere mediante assistenza tecnica l'elaborazione del piano e, se del caso, il suo aggiornamento.*

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE.

Emendamento

(43) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE. ***Tale approccio assicurerà non solo che le importazioni di materiale forestale di moltiplicazione rispettino le norme dell'Unione ma anche che contribuiscano alla diversità genetica e alla sostenibilità vegetale.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di

moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base, **i controlli ufficiali** e i piani di emergenza nazionali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e **dei relativi** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e **degli** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **in un'ottica di commercializzazione**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il funzionamento del mercato interno di tale materiale;

Emendamento

a) garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il **corretto** funzionamento del mercato interno di tale materiale;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi

Emendamento

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti **e produttive**, alla conservazione della biodiversità, **alla prevenzione dell'impiego di specie**

forestali;

invasive e al ripristino degli ecosistemi forestali *e del loro funzionamento promuovendo, tra l'altro, le diversità genetiche interspecifiche e intraspecifiche*;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali sviluppi delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento

b) eventuali sviluppi *pertinenti* delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "materiale forestale di moltiplicazione": *gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di* postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi *artificiali* che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Emendamento

(1) "materiale forestale di moltiplicazione": *le unità seminali, le parti di piante e le piante da* postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi *e la semina diretta* per una delle finalità seguenti:

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) conservazione della biodiversità;

Emendamento

b) conservazione *delle risorse genetiche forestali e conservazione e miglioramento* della biodiversità;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

c) ripristino degli ecosistemi forestali **e di altre superfici boschive e sostegno del loro funzionamento;**

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) creazione o ripristino di sistemi agroforestali;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale³⁶;

Emendamento

2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale **di specie arboree regionali adattate** su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale³⁶;

³⁶ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. <https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

³⁶ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. <https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta³⁷;

³⁷ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. <https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Emendamento

3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale **di specie arboree regionali adattate** su terreni classificati come foresta³⁷;

³⁷ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. <https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime;

Emendamento

4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime **o alla semina diretta**;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi e piante, **della conversione da unità seminale a semente e della coltivazione di piante da** postime in un'ottica di commercializzazione **del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente**;

Emendamento

7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi, **parti di piante** e piante, **anche quelle necessarie per ottenere un** postime **adeguato**, in un'ottica di commercializzazione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si **raccolgono le sementi**;

Emendamento

8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si **raccoglie un'unità seminale**;

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15**

Testo della Commissione

15) "unità di ammissione": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Emendamento

15) "unità di ammissione": l'intera superficie **o esemplari** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16**

Testo della Commissione

16) "unità di notifica": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;

Emendamento

16) "unità di notifica": l'intera superficie **o uno o più esemplari** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17**

Testo della Commissione

17) "lotto di sementi": una serie di sementi **raccolte** da materiale di base ammesso e trasformate in modo uniforme;

Emendamento

17) "lotto di sementi": una serie di sementi **estratte e/o pulite, provenienti** da materiale di base ammesso e lavorate in modo uniforme;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

18) "lotto di piante": un insieme di **postime coltivato** a partire da un unico lotto di sementi o **da un postime propagato** per via vegetativa che **è stato ottenuto** in un'area delimitata e **trasformato** in modo uniforme;

Emendamento

18) "lotto di piante": un insieme di **piante prodotte** a partire da un unico lotto di sementi o un **insieme di piante propagate** per via vegetativa che **sono state ottenute** in un'area delimitata e **trasformate** in modo uniforme;

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

19) "**numero** di lotto": il **numero** di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Emendamento

19) "**codice** di lotto": il **codice** di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione

30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

Emendamento

30) "commercializzazione": le azioni **commerciali** seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione, **compresa la spedizione**, all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti:

Emendamento

(31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale, **con l'autorizzazione delle autorità competenti**, in una o più delle attività seguenti, **volte allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione**:

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione

42) "area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento

42) "area di diffusione degli arboreti da seme **e dei genitori**": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme, **dei genitori** e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione

43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed

Emendamento

43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed

ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza, di provenienza **e clonali**, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 45

Testo della Commissione

45) "rinnovazione naturale": il rinnovo **di una foresta da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ**;

Emendamento

45) "rinnovazione naturale": il rinnovo **della foresta attraverso i processi naturali tramite semina naturale, germinazione, polloni o margotte**;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 47

Testo della Commissione

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza **assoluta** di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Emendamento

47) "praticamente indenne da organismi nocivi **per la qualità**": assenza di organismi nocivi **per la qualità** oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8– lettera e

Testo della Commissione

e) **materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di**

Emendamento

soppresso

cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti:

Emendamento

1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato **da operatori professionali** conformemente alle norme seguenti:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

ii) il tasso di germinazione della semente pura;

Emendamento

ii) il tasso di germinazione della semente pura; ***se vengono effettuate procedure di prova, le autorità competenti possono autorizzare la commercializzazione prima dei risultati delle prove; il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'acquirente i risultati delle prove non appena disponibili;***

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione

iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di sementi vitali per chilogrammo.

Emendamento

iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica ***in un periodo di tempo limitato***, il numero di sementi vitali per chilogrammo,

con riferimento a un metodo specifico.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e

Emendamento

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali ***o adattata allo scopo di migrazione assistita, se del caso***; e

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***tutti gli*** esemplari del materiale di base notificato.

Emendamento

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***un numero massimo di*** esemplari del materiale di base notificato, ***in quantità sufficiente per conservare la diversità genetica delle specie.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ***lettere a), b) e c)***, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la durata massima** dell'autorizzazione;

Emendamento

b) **il termine** dell'autorizzazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **gli obblighi** in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

Emendamento

c) **i requisiti minimi** in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹.

Emendamento

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹. **Su richiesta dello Stato membro, la Commissione mette a disposizione assistenza tecnica per l'elaborazione del piano di emergenza.**

³⁹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

³⁹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro **nello Stato membro interessato**.

Emendamento

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati **dagli Stati membri alle loro** condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano di emergenza tiene conto delle potenziali emergenze delle aree colpite oltre i confini nazionali e lo Stato membro interessato lavora con altri Stati membri per garantire una fornitura preventiva sufficiente di materiali forestali di moltiplicazione per le zone transfrontaliere colpite.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'identificazione delle vulnerabilità e delle misure di prevenzione, quali il miglioramento della sicurezza dei siti di immagazzinamento delle sementi e dei vivai e l'aumento del numero di siti di immagazzinamento e vivai;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso ***nonché secondo disponibilità***, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale che:

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale, ***come indicato all'articolo 12***, che:

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi sono stabiliti ***nell'Unione***.

Emendamento

Essi sono stabiliti ***nello Stato membro interessato e sono autorizzati dall'autorità competente***.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione ***tutte***

Emendamento

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione ***delle autorità competenti e*** degli utilizzatori del loro materiale

le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche **attuali e a quelle previste per il futuro**. Tali informazioni sono fornite, **prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione**, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

forestale di moltiplicazione le informazioni necessarie **circa l'identità del materiale forestale di moltiplicazione, come pure le informazioni** in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche **sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili**. **Conformemente agli orientamenti dell'autorità competente, tali informazioni** sono fornite al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati **prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione**.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) materiale di base;

Emendamento

c) **tipo di** materiale di base;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni **sul luogo** di produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

Emendamento

j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni **sull'area di raccolta utilizzata per la** produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) eventuali informazioni aggiuntive, se disponibili.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ***ed indica la superficie di utilizzazione.***

Emendamento

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Produzione proveniente dal materiale di base

1. È garantita la tracciabilità dalla raccolta del materiale forestale di moltiplicazione fino alla sua commercializzazione all'utente finale.

2. L'operatore professionale notifica all'autorità competente la propria intenzione di raccogliere il materiale forestale di moltiplicazione prima di procedere alla raccolta al fine di consentire all'autorità competente di organizzare i controlli.

3. L'operatore professionale trasmette all'autorità competente i dati che documentano la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione.

4. La rimozione dal luogo di raccolta è consentita solo con un certificato principale.

5. Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile all'interno dell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che il lotto di sementi

sia sottoposto a una mescolanza intensiva in tutte le fasi della trasformazione prima della commercializzazione o della semina.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento

Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ***secondo cui il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiale di base ammesso.***

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un miscuglio.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di miscuglio, l'operatore professionale comunica in anticipo la mescolanza all'autorità competente al fine di consentire a quest'ultima di sorvegliare il processo di mescolanza.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e lo mette a disposizione della Commissione e delle autorità competenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso **e al certificato principale, ove rilasciato**, in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) **numero** di lotto;

a) **codice** di lotto;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) finalità;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) materiale di base;

e) ***tipo di*** materiale di base;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;

i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione, ***la purezza, il tasso di germinazione della semente pura, il peso di 1 000 unità di semente pura, il numero di sementi germinabili per chilogrammo e il nome della stazione di prova della semente;***

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto ***ai requisiti di cui*** all'articolo 5.

1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente ***o l'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale di un'autorità competente,*** rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto all'articolo 5.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'etichetta ufficiale è stampata:

a) dall'autorità competente, su richiesta dell'operatore professionale; oppure

b) dall'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.

2. L'operatore professionale è autorizzato a rilasciare e/o stampare l'etichetta ufficiale se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le competenze, le infrastrutture e le risorse sufficienti a tal fine.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale figurano tutte le informazioni seguenti:

4. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale o su un altro documento del fornitore che riporta le

informazioni richieste a norma del suddetto articolo, figurano tutte le informazioni seguenti:

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *nome dell'operatore professionale;*

Emendamento

b) *i nomi degli operatori professionali fornitori, compresi il loro indirizzo e il loro numero di registrazione, e i nomi dei destinatari, compreso il loro indirizzo;*

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) un codice QR con le istruzioni su come trattare, conservare e piantare il materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Se l'operatore professionale utilizza un'etichetta o un documento a colori per una qualsiasi categoria di materiale forestale di moltiplicazione, il colore dell'etichetta o del documento del fornitore corrisponde al colore indicato nell'allegato VI.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.

Emendamento

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio. **Per prevenire la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione, l'imballaggio sigillato può essere adattato alle esigenze del rispettivo materiale forestale di moltiplicazione.**

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tale notifica contiene le informazioni seguenti:

- a) **nome botanico;**
- b) **categoria;**
- c) **materiale di base;**
- d) **riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;**
- e) **ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la**

Emendamento

Tale notifica contiene le informazioni **di cui all'articolo 12, paragrafo 3.**

regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f) area: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g) origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h) finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorizzazione in questione *è soggetta ad approvazione da parte della* Commissione.

Emendamento

L'autorizzazione in questione *viene notificata alla* Commissione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso, *a condizione che tali requisiti non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione che conformemente al presente regolamento.* Tali atti di esecuzione sono

adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici *o* il **contributo alla protezione** della biodiversità *o al* ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici, il **rafforzamento** della biodiversità *o il* ripristino degli ecosistemi forestali **e il sostegno al loro funzionamento**;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione.

Emendamento

1. Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione. ***Il processo di valutazione e definizione dell'equivalenza si basa su un'analisi dettagliata delle norme relative all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e altri requisiti ad esso applicabili.***

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un nuovo certificato principale rilasciato dall'autorità competente dello

Stato membro di importazione, che sostituisce il certificato principale o il certificato ufficiale di cui alla lettera a), a seguito dell'importazione, o un certificato attestante l'esistenza del suddetto nuovo certificato.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Il coinvolgimento di esperti designati dagli Stati membri indica che è possibile presentare un'ampia gamma di competenze e prospettive nazionali, contribuendo in tal modo a un processo decisionale informato ed equilibrato relativamente agli atti delegati.***

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione certificato per ciascun anno;

Emendamento

a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione ***per il quale è stato rilasciato un certificato principale***, per ciascun anno;

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) numero di piani di emergenza nazionali adottati per prepararsi a difficoltà

Emendamento

b) numero di piani di emergenza nazionali adottati ***dagli Stati membri*** per

di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo **necessario** per attivare tali piani di emergenza;

prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo **e risorse necessari** per attivare tali piani di emergenza;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Abies alba Mill.	Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.	Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.	Abies grandis Lindl.
[...]	[...]
	<i>Abies bornmulleriana</i>
	<i>Acer campestre</i>
	<i>Alnus cordata - Juglans regia</i>
	<i>Eucalyptus globulus</i>
	<i>Eucalyptus gunnii</i>
	<i>Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana</i>
	<i>Eucalyptus nitens</i>
	<i>Juglans major x regia</i>
	<i>Juglans nigra</i>
	<i>Juglans nigra x regia</i>
	<i>Malus sylvestris</i>
	<i>Pinus taeda</i>
	<i>Populus nigra</i>
	<i>Populus tremula</i>
	<i>Sorbus domestica</i>
	<i>Sorbus torminalis</i>
[...]	[...]
Robinia pseudoacacia L.	Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.	Tilia cordata Mill.

Emendamento 85**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte B – punto 2***Testo della Commissione*

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

Emendamento

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi **(soprassuoli) o in un singolo soprassuolo**. Tali alberi **di fonti di semi o soprassuoli** devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

Emendamento 86**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte B – punto 4 – lettera a***Testo della Commissione*

a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;

Emendamento

a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza, **come pure le popolazioni marginali che dimostrino un adeguamento locale a fattori biotici e abiotici più estremi**;

Emendamento 87**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte B – punto 4 – lettera b***Testo della Commissione*

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi **per la qualità** e dai relativi sintomi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Allegato III – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

2. Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

Emendamento

2. Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o **di una specie correlata, o** da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Allegato III – Parte B – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi **per la qualità** e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni **specifiche** del sito **e climatiche avverse** nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***l'operatore professionale deve selezionare*** i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e ***deve tenere*** debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato

Emendamento

(b) i cloni o le famiglie componenti **devono essere selezionati** per le loro caratteristiche superiori e **tenendo** debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale

il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

forestale di moltiplicazione risultante;

Emendamento 91

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) ***L'operatore professionale deve gestire*** gli arboreti da seme e ***raccogliere*** le sementi in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

Emendamento

(e) gli arboreti da seme ***devono essere gestiti***, e le sementi ***raccolte***, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***L'operatore professionale deve selezionare i genitori*** per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Emendamento

(a) ***I genitori devono essere selezionati*** per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato V – punto 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Gli operatori professionali devono **preparare, predisporre ed effettuare le prove previste** per l'ammissione del materiale di base. **Essi devono interpretare i risultati di tali prove** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. **Per le prove comparative l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con** uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

(i) **L'operatore professionale deve progettare prove** per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) **e deve indicarle** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera c

Emendamento

Gli operatori professionali devono **riferire circa il materiale, i metodi e i risultati delle prove all'autorità competente responsabile** per l'ammissione del materiale di base. I risultati **presentati devono essere analizzati** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. **Nelle** prove comparative **si devono utilizzare** uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

Emendamento

(a bis) Deve essere soddisfatto un numero minimo di aree di prova di dimensione minima per specie arborea di cui all'allegato I.

Emendamento

(i) **Le prove devono essere progettate** per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii), **le quali devono essere indicate** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;

Testo della Commissione

L'operatore professionale deve **tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove**, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. **Detto operatore** deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente **su richiesta**. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Emendamento

L'operatore professionale deve **fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati delle prove**, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. **L'operatore professionale** deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

(i) **L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire** ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;

Emendamento

(i) Ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione **deve essere costituito, piantato e gestito** in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

(ii) **L'operatore professionale deve condurre** ogni esperimento secondo un progetto statistico valido, **con un numero di alberi sufficiente** per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

Emendamento

(ii) ogni esperimento **deve essere condotto** secondo un progetto statistico valido per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

(i) **L'operatore professionale deve analizzare** i dati che risultano dagli esperimenti utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e **deve presentare** i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;

Emendamento

(i) I dati che risultano dagli esperimenti **devono essere analizzati** utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e i risultati **devono essere presentati** per ciascuna caratteristica esaminata;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. **L'operatore professionale deve definire** la popolazione di riferimento **nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimento** nelle relazioni di prova;

Emendamento

(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. La popolazione di riferimento **deve essere definita e descritta** nelle relazioni di prova;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

(ii) **L'operatore professionale deve indicare** se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.

Emendamento

(ii) deve **essere indicato** se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.